



Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 03 del 4 MAR 2026 immediatamente esecutiva: SI ☒ NO ☐

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali, del Consiglio Comunale e del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale in videoconferenza da remoto mediante modalità telematica e mista.

L'anno duemilaventisei il giorno QUATTRO del mese di MARZO alle ore 12:50 e seguenti nella sede Municipale il Commissario Regionale, Dott. Livio Davide Cardaci nominato Commissario Regionale in sostituzione del Consiglio Comunale, con D.P.541/GAB del 20/05/2025, con la partecipazione del Segretario Comunale, Dott.ssa Annabel Sotera.

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri previsti dalla legge;

VISTO l'art.11 della L.R. N.35 del 15 settembre 1997;

VISTA la L.R. N. 48/1991;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. per la Regione Siciliana;

DELIBERA

DI APPROVARE e fare propria l'allegata proposta di cui all'oggetto.

II SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annabel Sotera



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Livio Davide Cardaci

Premesso che l'art. 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, a tenore del quale *“1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico”*;

Richiamato l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita *“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che definisce le attribuzioni dei Consigli Comunali, quali organi di indirizzo e di controllo politico – amministrativo;

Richiamato lo Statuto Comunale di Aidone, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 22/12/2005, che dispone come per il funzionamento del Consiglio Comunale si rinvia ad apposito Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. che all'art. 51 dispone espressamente come siano di competenza del Consiglio Comunale i regolamenti comunali e i regolamenti concernenti le istituzioni appartenenti al Comune;

Considerato che l'art. 5 dello Statuto Comunale dispone espressamente che il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate, nelle materie di competenza riservata dalla legge agli enti locali, in tutte le altre materie di competenza comunale, specificando che sono approvati dal Consiglio Comunale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla loro ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva;

Dato atto che a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID 19), il Governo ha adottato una serie di misure di contenimento e di prevenzione del rischio di contagio, con la conseguenza che per le riunioni degli organi collegiali sono state adottate misure per prevenire il rischio di contagio e limitare la presenza fisica delle persone;

Richiamato l'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, a tenore del quale *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”*;

Rilevato che l'Ente ha prontamente adottato tutte le misure per lo smart working e per lo svolgimento di riunioni dei responsabili e del personale in videoconferenza, al fine di garantire la

continuità dell'azione amministrativa assicurando la tutela della salute delle persone coinvolte e prevenendo il rischio di contagio, eliminando gli spostamenti sul territorio non necessari;

Considerato che tali strumenti si sono acclarati molto utili per l'esercizio dell'attività amministrativa, si ritiene opportuno procedere alla regolamentazione dello svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale, altresì, in via ordinaria, in quanto può soddisfare le esigenze di semplificazione della partecipazione al ruolo pubblico aumentando l'efficienza dell'agire amministrativo;

Atteso che terminata la fase emergenziale, al fine di favorire l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa, si ravvisa la necessità di prevedere tali modalità di riunioni anche in via ordinaria coerentemente con gli sviluppi informatici e tecnologici raggiunti, che riflettono la loro incidenza sulle forme della quotidiana comunicazione ordinaria, rispondente ai principi e alle norme di legge in merito alla digitalizzazione, mediante la disciplina, con apposita deliberazione da approvarsi in Consiglio Comunale, per il funzionamento del Consiglio Comunale con le modalità della videoconferenza, dando ordinariamente la possibilità di svolgere le sedute con la presenza in remoto dei componenti del Consiglio Comunale o del Segretario Comunale;

Richiamato, altresì, l'art. 12 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, Codice dell'amministrazione digitale, che testualmente recita come *“Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”*;

Richiamata a tal fine la circolare n. 33/2022 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, avente ad oggetto *“Svolgimento dei Consigli Comunali in videoconferenza – Art. 73, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”*, che espressamente prevede come *“Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio delle richiamate disposizioni, l'Avvocatura Generale dello Stato conclude ritenendo che “gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché di adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale.*

A tal fine si ritiene necessaria l'adozione di apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quando la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina, che ne preveda e disciplini l'impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore”;

Preso atto della possibilità che le sedute degli organi collegiali si tengano in via ordinaria mediante modalità telematica in videoconferenza o mista e acclarato che l'autonomia normativa si realizza anche tramite potestà regolamentare secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione Siciliana;

Ritenuto, pertanto, necessario che il funzionamento del Consiglio Comunale, nonché degli ulteriori organi collegiali dell'Ente, in modalità telematica e mista sia disciplinato mediante una apposita normativa espressa che costituisca appendice al vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 05/05/2025 è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità videoconferenza, disciplinante l'organizzazione dei propri lavori in virtù del potere di autoregolazione e autonomia organizzativa che lo connota;

Considerato che ai sensi delle disposizioni sopra citate compete al Consiglio Comunale l'adozione del regolamento che disciplini le modalità di funzionamento e organizzazione dei propri lavori, in virtù del potere di autoregolazione che possiede, nonché della autonomia organizzativa che la connota;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2025, recante “Modifica ed integrazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”;

Viste il testo del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali, del Consiglio Comunale e del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale in videoconferenza da remoto mediante modalità telematica e mista, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, che contiene le disposizioni necessarie per garantire il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale con la modalità da remoto in videoconferenza o mista e le sedute del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale;

Assunto che dall'attuazione del presente regolamento non derivano oneri aggiuntivi, e quindi non ha refluenze dirette o indirette sul bilancio, né comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrata, in quanto il Comune utilizza piattaforme telematiche per le riunioni, che non necessitano di risorse a carico del bilancio comunale;

Valutato che appare opportuno come la utilizzazione di questa possibilità sia rimessa nei singoli casi concreti alla decisione del Presidente del Consiglio e nel caso specifico al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio;

Acquisiti i pareri in merito alla presente proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 82/2005, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

PROPONE

Di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali, del Consiglio Comunale e del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale in videoconferenza da remoto mediante modalità telematica e mista, in conformità ai principi di trasparenza, di semplificazione, di efficacia e di economicità, come da allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente Regolamento definisce i requisiti tecnici minimi disciplinando le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza degli organi collegiali dell'Ente, del Consiglio Comunale da remoto o misto, e del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, nel rispetto dei criteri di trasparenza e di tracciabilità, con l'individuazione di sistemi che

consentano di identificare con certezza i partecipanti e assicurare la regolarità dello svolgimento delle stesse;

Di dare atto che per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge vigenti in materia;

Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla ripubblicazione, dopo che la relativa delibera diviene esecutiva ai sensi dello Statuto Comunale;

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Ente nell'Albo pretorio online e nella apposita sezione Amministrazione Trasparente.



Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO IN VIDEOCONFERENZA DA REMOTO MEDIANTE MODALITA' TELEMATICA E MISTA.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 4 MAR. 2026

INDICE

Art. 1 – Oggetto;

Art. 2 - Definizioni e presupposti;

Art. 3 – Principi e criteri;

Art. 4 – Requisiti tecnici minimi;

Art. 5 - Convocazione e svolgimento delle sedute;

Art. 6 – Partecipazione alle sedute;

Art. 7 – Verbali delle sedute;

Art. 8 - Protezione dei dati personali;

Art. 9 - Norme finali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e lo svolgimento da remoto, in videoconferenza o modalità telematica o a distanza o mista (in presenza e da remoto) delle riunioni degli Organi Collegiali, del Consiglio Comunale e/o del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capi gruppo consiliari e delle Commissioni consiliari del Comune di Aidone, anche in periodo non emergenziale.
2. Qualsiasi disposizione del presente regolamento si intende riferita altresì al Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio.
3. Le sedute possono essere svolte in modalità telematica su decisione assunta dal Presidente dell'Organo ovvero in virtù di disposizioni di legge o aventi forza di legge.

Art. 2

Definizioni e presupposti

1. Ai fini del presente Regolamento, per "sedute in modalità telematica" o a distanza o videoconferenza o da remoto si intendono le riunioni degli organi collegiali e/o del Commissario Straordinario che si svolgono quando uno o più componenti siano collegati in audio-videoconferenza, in modo simultaneo e in tempo reale, anche a distanza da luoghi diversi rispetto la sede comunale fissata nella convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte dei componenti l'organo, pur senza la loro compresenza fisica nel medesimo luogo.
2. Per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, saranno utilizzati dei programmi reperibili nel mercato idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le riunioni possono essere svolte in forma mista, cioè con una parte dei partecipanti presenti nella sede dell'ente ed una parte a distanza. Lo svolgimento esclusivamente con modalità telematica e lo svolgimento in modalità mista devono essere previsti nella convocazione su decisione del Presidente.
4. Le sedute in videoconferenza possono essere svolte con le seguenti modalità alternative:
 - a) modalità mista: uno o più componenti, collegato/i in videoconferenza, che partecipano ai lavori dell'organo collegiale anche a distanza in collegamento telematico (videoconferenza) da luoghi diversi, anche differenti fra loro rispetto la sede dell'incontro fissato nella convocazione;
 - b) modalità digitale: lo svolgimento della seduta dell'organo collegiale e la manifestazione del voto avvengono esclusivamente mediante l'uso di sistemi di comunicazione elettronica.
5. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di strumenti e di soluzioni per il collegamento a distanza tra i membri dell'organo collegiale mediante sistemi e tecnologie di comunicazione elettronica, al fine di facilitare l'attività amministrativa degli organi e di favorire l'economicità e l'efficienza dell'azione fra soggetti situati contemporaneamente in due o più luoghi differenti.

Art. 3

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai seguenti principi:
 - a) pubblicità: le sedute sono pubbliche, a meno che si tratti di sedute riservate;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza e mediante le specifiche modalità di convocazione statuite da normative regionali e regolamentari vigenti presso l'Ente, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi

verbali redatti.

Art. 4

Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale, quali Consiglio Comunale, Conferenze dei Capigruppo, Commissioni Consiliari, le sedute del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio, e gli altri ulteriori organi collegiali, presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la pubblicità della seduta, ove prevista dalla legge, dai Regolamenti o dallo Statuto;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente o da altro partecipante alla riunione e oggetto di dibattito e/o votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
- la segretezza della riunione, ove prevista.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e di sistemi informatici di condivisione di files, link e altro materiale informatico. Invece, per le sedute di Consiglio Comunale occorre rispettare il disposto del vigente Regolamento comunale in ordine al deposito e alla trasmissione degli atti.

3. La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene votato e deliberato, anche con riferimento a eventuali questioni incidentali;

4. Sono considerate tecnologie idonee allo scopo:

- videoconferenza;
- web conference;
- teleconferenza;
- audioconferenza;
- multiconferenza audio/video/web;
- altri mezzi che l'informatica dovesse rendere disponibili;

5. L'applicazione di ciascuna delle suddette tecnologie va realizzata impiegando allo scopo programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza e l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

Art. 5

Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione della seduta per lo svolgimento della quale è possibile il ricorso alla modalità di videoconferenza o mista deve essere inviata a tutti i componenti, mediante sistemi di comunicazione analogica e rispettando quanto previsto dal regolamento comunale relativo all'organo collegiale. La

convocazione contiene l'indicazione espressa del ricorso alla seduta in modalità di videoconferenza o mista.

2. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza per ciascuna tipologia di Organo collegiale. È necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono nella seduta, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti collegati in modalità simultanea. Devono essere impiegati idonei metodi di lavoro collegiale, che garantiscano l'effettiva partecipazione, contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni.

3. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario o del suo vicario, che attesta la presenza dei componenti degli Organi mediante appello nominale.

4. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, o espletata dall'organo competenze in funzione dello specifico regolamento che ne disciplina l'organizzazione, è dichiarata valida dal Presidente con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dai Regolamenti comunali, dallo Statuto, dalla legge.

5. Fatto salvo il deposito di atti previsto da norme regolamentari specifiche la presentazione di eventuale ulteriore documentazione può essere sostituita dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi al Presidente, al Segretario ed ai Servizi Istituzionali prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale o comunque dell'Organo.

6. Le modalità di intervento sono definite al momento della apertura della seduta dal Presidente, esponendo a coloro che sono collegati a distanza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione verbale, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e dagli altri Regolamenti comunali che disciplinano la costituzione ed il funzionamento degli organi collegiali. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese.

7. Nel caso in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedano lo svolgimento di votazioni a scrutinio segreto, il Presidente dà indicazioni per il loro svolgimento, che deve avvenire con modalità tali da garantire la segretezza dei votanti.

8. Al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori.

9. Il partecipante che debba interrompere anticipatamente il collegamento da remoto ne dà comunicazione espressa, ai fini dell'annotazione dell'uscita nel verbale.

10. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

11. Alla seduta in modalità telematica del Consiglio comunale partecipano i componenti della Giunta comunale e i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento.

12. In caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti dell'Organo e del Segretario, all'atto del collegamento, su richiesta del Presidente, i componenti, sotto la propria responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione è inserita nel verbale di seduta.

Art. 6

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa da remoto in videoconferenza deve assicurare

che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. Nel caso di seduta in videoconferenza o da remoto uno o più componenti potranno essere collegati dal Palazzo Municipale.

3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni statuite dal presente Regolamento.

4. Ciascun componente dell'organo collegiale e il Commissario Straordinario chiamati a partecipare o ad intervenire alle riunioni telematiche sono personalmente responsabili dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accessi al sistema audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera o di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 7

Verballi delle sedute

1. Nel verbale della seduta devono essere riportare:

- le modalità di svolgimento della seduta;
- i nominativi dei componenti che partecipano in presenza e di coloro i quali partecipano da remoto;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale.

Art. 8

Protezione dei dati personali

1. In merito al trattamento dei dati personali il documento informativo è redatto ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 216/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché del D.Lgs. 101/2018, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.

2. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'Organo Collegiale di che si tratta, i dipendenti, e gli altri soggetti estranei all'Amministrazione, eventualmente ammessi all'adunanza ai sensi del vigente Statuto.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 10

Norme finali

1. Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza e per quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge, alle disposizioni regionali, allo Statuto vigente, e ai relativi regolamenti comunali.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;

VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

Ai sensi dell'art. 53 della L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere: Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 03/03/2026



Il Responsabile del Servizio proponente
Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il **parere di regolarità contabile** non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì, _____

Il Responsabile del Servizio proponente

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.R. 48/91, come modificata dalla L.R. 30/2000, esprime parere: Favorevole in ordine alla **regolarità contabile** della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 03/03/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il sottoscritto, **Responsabile del Servizio Finanziario**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 5°, della L. 142/90 e della L.R. 48/1991, **attesta la copertura finanziaria** della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro _____ Cap. _____ Competenza/Residui

Addì, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL SEGRETARIO COMUNALE .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Annabel Sotera

Dott. Livio Davide Gardaci



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto, ai sensi della L. R. n. 44/91, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune dal , per¹ giorni consecutivi.

Aidone, lì _____

Il Messo Comunale

timbro

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data

- ☐ essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (Art. 12, c.2, L.R. 44/91) .
- ☐ essendo trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione (Art. 12, c.1 L.R. 44/91).
- ☐ essendo trascorsi _____ dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Aidone, lì _____

timbro

Il ____ Segretario

Comunale

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

Il Funzionario Comunale

¹ 15 gg. per quelle ordinarie; 30 gg per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del programma triennale delle opere pubbliche.